

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1063/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1997

che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, dispone all'articolo 2 che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura⁽³⁾ stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare i volumi limite al livello indicato nell'allegato del presente regolamento per i relativi periodi;

considerando che i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori e le ciliegie sono già stati fissati, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 2351/96 della Commissione⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 905/97⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 sono fissati, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 22. 5. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

Codice NC	Periodo di applicazione	Volumi limite di applicazione (tonnellate)	Designazione delle merci
0707 00 35 0707 00 40 0707 70 10 0707 00 15	1° novembre — 30 aprile	34 876	Cetrioli
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35	1° dicembre — 31 maggio	1 115 541	Arance dolci, fresche
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39 0805 20 13 0805 20 15 0805 20 17 0805 20 19	1° novembre — fine febbraio	68 300	Mandarini (compresi i tangerini, satsuma, wilkings e altri simili ibridi di agrumi)
ex 0805 30 30 ex 0805 30 40	1° settembre — 30 novembre	64 349	Limoni
ex 0805 30 40 0805 30 20	1° dicembre — 31 maggio	32 718	
0806 10 40 0806 10 50	21 luglio — 20 novembre	29 849	Uva da tavola